



Prot. llo nr. 2985

Cossignano, 21 maggio 2020

Decreto di nomina della Posizione Organizzativa
Area Economico - Finanziaria e Amministrativa

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

PREMESSO che, con Decreto dell'11 maggio 2020, il Prefetto di Ascoli Piceno, nelle more dell'emanazione del Decreto Presidenziale di scioglimento, ha provveduto a sospendere il Consiglio comunale e a nominare il Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione del Comune nella persona del sottoscritto Dott. Giuseppe Dinardo;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Cossignano non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall'articolo 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli 13 a 17 del Ccnl Funzioni locali 21/5/2018;
- che il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di vertice dell'ente, ed in particolare quelle per la direzione delle strutture, a personale avente categoria "D";

VISTI:

- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;
- l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;
- l'art. 109 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

ATTESO che il CCNL funzioni locali del 21/5/2018 ha ridisciplinato l'area delle posizioni organizzative prevedendo, all'art 17, che, negli enti privi di personale dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative;

VISTO il regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale in data 23 febbraio 2005, n. 7 e modificato, da ultimo, con la deliberazione della Giunta Comunale nr. 50 dell'11 dicembre 2013 "Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi - Modifiche", esecutiva agli effetti di legge, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale nella deliberazione n. 26 di data 27 novembre 1997 ed a quanto stabilito dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dalle norme alle quali gli stessi fanno riferimento e rinvio;

PRESO ATTO che la nuova struttura organizzativa del Comune prevede tre aree coordinate e dirette da titolari di Posizione Organizzativa e specificatamente: Area Economico-Finanziaria e Amministrativa; Area Tecnica e di Governo del Territorio e Area Polizia Locale, Segreteria e SUAP;

COMUNE *di* COSSIGNANO

CONSIDERATO che all'Area Economico-Finanziaria e Amministrativa fanno capo, a titolo esemplificativo, i seguenti servizi e uffici: ragioneria e personale (bilancio ed economato, gestione amministrativa e contabile del personale); finanza e tributi (fiscalità locale); controllo di gestione; servizi demografici (stato civile, anagrafe, elettorale, leva) e statistica (censimenti e toponomastica); protocollo e archivio; servizi sociali e socio-assistenziali (prevenzione, assistenza minori, disabili, anziani, famiglia, immigrati, disagio, benefici economici, colonie, centri estivi); servizi scolastici (promozione del diritto allo studio, mensa scolastica, trasporto scolastico, rapporti con le istituzioni scolastiche); servizi culturali e turistici (attività culturali, accoglienza turistica, rapporti con le associazioni); servizio civile (borse lavoro e tirocini formativi);

Dato atto che la titolarità della posizione organizzativa e relative funzioni di cui trattasi, attribuita fino al decreto di sospensione del Consiglio comunale componente dell'organo esecutivo in conformità a quanto previsto dall'art. 53, comma 23, della Legge 23/12/2000, n. 388, successivamente modificato dall'art. 29 comma 4 legge 448/2001 (Finanziaria 2002), ed in recepimento delle modifiche apportate al Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e che, pertanto, allo stato attuale risulta essere vacante;

RAVVISATA l'urgenza di provvedere al conferimento della posizione organizzativa relativa all'area di cui trattasi, allo stato vacante, al fine di garantire la continuità dell'attività amministrativa in ragione della centralità della stessa nella gestione amministrativa ed economico-finanziaria dell'Ente;

ACCERTATA l'assenza di adeguate figure professionali all'interno dell'Ente e comunque inidonei a poter svolgere simili e specifici incarichi;

VISTA l'autorizzazione della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ancona, Albo dei Segretari comunali e provinciali, Sezione regionale delle Marche prot. 2873 del 15 maggio 2020 per la reggenza a scavalco del Dott. Enrico Equizi, attuale Segretario titolare della Convenzione Montecosaro - Petritoli - Ortezzano, per il periodo dal 18/05/2020 al 15/07/2020, presso il Comune di Cossignano (AP), al fine di garantire l'attività amministrativa dell'Ente;

VISTI:

- l'art. 97, comma 4, lett. d) del d.lgs. 267/00 secondo cui al Segretario Comunale competono le funzioni specificamente elencate nell'articolo stesso, nonché tutte quelle che gli vengano attribuite dallo Statuto, dai regolamenti o gli siano conferite dal Sindaco;
- l'articolo 109 del TUEL che prevede espressamente che, in assenza di figure dirigenziali, il Sindaco possa conferire le funzioni e di compiti di gestione, indicati nell'articolo 107, al Segretario Comunale ai sensi del predetto art. 97, comma 4, lett. d) del T.U.E.L.;

CONSIDERATO che lo stesso art. 97 comma 4, lett. d) TUEL, come evidenziato anche nella circolare del Ministero dell'Interno del 15.7.1997 n. 1/1997, ha valenza di clausola di salvaguardia ai fini del buon andamento della macchina organizzativa, amministrativa e gestionale dell'Ente;

DATO ATTO che le stesse disposizioni contrattuali, contenute nell'art. 1 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 22.12.2003, stabiliscono che, relativamente agli incarichi per attività di carattere gestionale, occorre che gli stessi siano conferiti in via temporanea e dopo aver accertato l'inesistenza delle necessarie professionalità all'interno dell'Ente;

RITENUTO che non vi siano soluzioni alternative alla nomina del Segretario Comunale Dott. Enrico Equizi, quale responsabile della posizione organizzativa denominata "Area economico-finanziaria e

COMUNE di COSSIGNANO

amministrativa” in quanto per la professionalità dello stesso posseduta si ritiene che, nelle more della individuazione di una diversa soluzione organizzativa, Ella possa efficacemente svolgere, oltre che il proprio ruolo di Segretario Comunale, anche la direzione dei servizi incardinati nell’Area in questione;

VALUTATO altresì che al Segretario Comunale si attribuisce anche l’incarico di responsabile della Prevenzione della Corruzione, ma l’incarico in argomento pur potendo comportare rischio minimo di conflitto di interessi, non è altrimenti attribuibile in ragione delle ridottissime dimensioni dell’Ente e dell’esigua consistenza di organico;

DATO ATTO, altresì, che sulla base dell’attuale normativa contrattuale la retribuzione dovuta al segretario per l’affidamento di funzioni aggiuntive, comprese quelle gestionali, deve far riferimento a quanto previsto dal Contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei segretari comunali e provinciali vigente;

ACQUISITO il consenso dell’interessato nelle vie brevi;

VISTO il Regolamento per la graduazione, il conferimento e la revoca delle Posizioni Organizzative adottato con deliberazione G.C. n. 35 del 18 maggio 2019;

VISTO il verbale del Nucleo di Valutazione del 20 maggio 2019 con la quale si è proceduto alla graduazione delle Posizioni Organizzative;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

DECRETA

di attribuire al Dott. Enrico Equizi, Segretario comunale a scavalco presso la sede di segreteria di Cossignano (AP), per il periodo dal 18/05/2020 al 15/07/2020, salvo proroghe, la funzione di Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria e Amministrativa del Comune di Cossignano, conferendo allo stesso la titolarità della posizione organizzativa e attribuendogli le funzioni ed i compiti di cui trattasi al fine di garantire l’attività amministrativa dell’Ente;

di affidare allo stesso i compiti, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

di dare atto che al Segretario Comunale non compete l’indennità di posizione organizzativa ma esclusivamente, ai sensi dell’art. 41, comma 4, del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, una maggiorazione dell’indennità di posizione in godimento alla stessa, che sarà stabilita dallo scrivente, con successivo e separato atto;

di comunicare all’interessato il presente provvedimento e di provvedere alla pubblicazione del decreto all’albo pretorio del Comune, nonché sul sito web istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Commissario Prefettizio
Dott. Giuseppe Dinardo